

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 01.04.2025

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali gestito dall'Azienda Speciale Carlentini, relativamente alla gestione, manutenzione ed erogazione del servizio ai cittadini che ne facciano richiesta.

Il Servizio prevede l'attivazione e il mantenimento dell'illuminazione votiva delle sepolture, cappelline, monumenti e loculi siti nei cimiteri del Comune di Carlentini, su richiesta dell'utente.

Lo schema di contratto per il servizio di illuminazione votiva da utilizzare è quello allegato (allegato "A") al presente regolamento, quale parte integrante sostanziale.

Art. 2 - Durata e Rinnovo

Il servizio ha durata annuale ed il rapporto contrattuale si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, tramite PEC, raccomandata A/R o presso i locali dell'Azienda. Il contratto di utenza avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato ed avrà termine allo scadere dell'anno in cui è avvenuta la suddetta stipulazione.

Art. 3 – Richiesta di attivazione

I cittadini interessati al servizio devono presentare apposita domanda presso gli uffici competenti dell'Azienda Speciale Carlentini, compilando il modulo predisposto dall'Azienda speciale Carlentini ed allegando la documentazione richiesta nel medesimo modulo.

L' Azienda Speciale Carlentini provvede all'allacciamento entro trenta giorni dalla richiesta e al momento della richiesta dell'allacciamento stipula a mezzo del Direttore Generale il relativo contratto, in forma di scrittura privata, con il nuovo Utente.

Art. 4 – Comunicazioni

L'Azienda Speciale Carlentini effettuerà tutte le comunicazioni per mezzo di posta ordinaria, ovvero tramite mail o pec laddove indicate dall'Utente e confermate dallo stesso nel contratto.

L'Utente deve comunicare tramite raccomandata a/r o pec o mail personale eventuali variazioni del domicilio fisico e/o digitale e che in caso di variazione di domicilio ed omessa comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio fisico e/o digitale indicato nel contratto si intenderanno valide ed efficaci, a tutti gli effetti di legge.

Art. 5 - Corrispettivo e Modalità di Pagamento

Le tariffe per l'illuminazione votiva sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nonché sul sito dell'Azienda Speciale Carlentini all'indirizzo www.aziendaspecialecarlentini.it

L' Utente si impegna a corrispondere all'Azienda l'importo annuo della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale o il relativo rateo se la richiesta di attivazione del servizio avviene in corso di anno. A regime, la tariffa è da versare entro il 30 gennaio di ogni anno mediante avviso PagoPA.

Nella tariffa è ricompresa la fornitura di cavo, fili, lampadine e ogni altro materiale elettrico.

La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo in sede di determinazione delle tariffe, può prevedere anche una quota fissa a carico dell'Utente, da versare *una tantum* all'Azienda Speciale, per le operazioni di allacciamento e/o disallacciamento.

Art. 6 - Obblighi e Responsabilità dell'Azienda

L'Azienda speciale si impegna a garantire la fornitura del servizio di illuminazione votiva, salvo cause di forza maggiore o interruzioni indipendenti dalla propria volontà (es. guasti alla rete elettrica, interventi di manutenzione straordinaria, calamità naturali, ecc.). In questi casi l'utente non avrà diritto di sospendere il pagamento e di pretendere rimborsi. Tuttavia sulle eventuali economie a tale titolo realizzate dall'Azienda speciale, la stessa potrà disporre conseguentemente in merito ad eventuali abbuoni da farsi agli utenti.

L'azienda speciale ha altresì la facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, ove ciò si renda necessario per la realizzazione di interventi di riparazione dell'impianto, senza preavviso alcuno nei confronti degli utenti; tali interruzioni non danno luogo a risarcimento di sorta, purché la sospensione non perduri oltre trenta giorni.

In caso di segnalazione di guasto da parte dell'Utente, l'azienda speciale è tenuta ad intervenire entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine senza che il guasto sia stato riparato, l'azienda speciale potrà disporre in merito ad eventuali abbuoni da farsi all' Utente.

Art. 7 - Obblighi e Responsabilità dell' utente

L' utente si impegna a versare puntualmente il corrispettivo stabilito e a segnalare eventuali malfunzionamenti. Nel caso in cui l'utente non abbia disdettato il contratto e non abbia, tuttavia, provveduto al pagamento annuale di abbonamento entro il 30 gennaio, trascorsi venti giorni da tale data, l'Azienda speciale provvederà ad inviare un sollecito scritto di pagamento all'utente moroso. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di giorni dieci dalla data del sollecito. Qualora, nonostante l'invio del sollecito, l'utente resti moroso, l'Azienda speciale provvederà al disallacciamento della lampada votiva corrispondente, sospendendone l'alimentazione.

Il ripristino dell'alimentazione, sospesa per scadenza di contratto e/o per danni causati all'impianto dall'abbonato, sarà accordato successivamente alla corresponsione della tariffa di riallaccio – laddove prevista - ed al rimborso di eventuali danni arrecati nonché, nei casi di morosità al versamento delle rate non pagate.

Oltre alla tariffa, sono a carico dell'utente le spese inerenti a quanto è necessario per il recupero crediti in caso di morosità e di insolvenza da parte degli utenti.

Azienda Speciale Carlentini

Via Cap. Francesco Morelli, n.6 - 96013 CARLENTINI (SR) - Partita IVA: 02143730899 - Codice Fiscale: 02143730899



È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, effettuare attacchi abusivi, prelevare e cedere energia elettrica e fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso, anche senza danno per l'Azienda speciale. I contravventori sono tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale, che da parte dell'Amministrazione Comunale o dall'Azienda speciale dovesse essere promossa. L'Azienda speciale avrà facoltà di interrompere anche il servizio e conseguentemente risolvere in tronco il contratto di utenza, qualora l'utente compia vandalismi od abusi sugli impianti.

Art. 8 - Disdetta e Recesso

L'utente può recedere dal contratto con comunicazione scritta all'Azienda speciale almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite PEC, raccomandata A/R o presso i locali dell'Azienda. La disdetta data nel periodo di validità del contratto non dà alcun diritto al rimborso del canone relativo alle residue mensilità relative all'annualità di riferimento, che sono comunque dovute.

Art. 9 - Caratteristiche degli impianti

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'Azienda speciale. Si precisa che l'allacciamento di una lampada votiva, riguarda la sola installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera del cavetto di alimentazione, la fornitura e l'applicazione del portalampada e della relativa lampada, il tutto eseguito con cura, ma nella maniera più semplice. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto richiedenti opera decorativa od artistica, la spesa di esecuzione inerente sarà interamente a carico dell'Utente.

Art. 10 - Modifiche su richiesta degli utenti

Per qualunque modificazione richiesta dall'utente ad un impianto esistente – laddove ritenuta eseguibile ad insindacabile valutazione dell'Azienda speciale - le spese inerenti saranno a carico dell'utente stesso e determinate dall'accettazione di un preventivo di spesa fornito dall'Azienda speciale. Tale preventivo dovrà essere approvato e sottoscritto dall'utente prima dell'inizio del lavoro.

Art. 11 - Reclami da parte degli utenti

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto all'Azienda speciale Carlentini. L'utente, effettuato il reclamo, non ha diritto per questo motivo di sospendere i pagamenti come sopra stabiliti.

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di servizi cimiteriali e illuminazione votiva.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico.